

COMMITTENTE



TITOLO
DEL LAVORO

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA


DICEMBRE 2016

PROGETTO
REDATTO DA

Dott. Forestale Marco Sangalli

Via Rivadossa 25
25042 Borno (BS)

MARCO SANGALLI



Studio Verde S.r.l.

via Schio 47/49
47100 Forlì (FC)

PIERLUIGI MOLDUCCI



Studio Silva S.r.l.

via Mazzini 9/2
40137 Bologna (BO)

MATTIA BUSTI



Studio RDM S.r.l.

Via Maragliano 31/A
50144 Firenze (FI)

REMO BERTANI

PREMESSA

Il presente Regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento a due distinti livelli regolamentari:

1. **gli aspetti pianificatori di natura territoriale** (relazioni con gli altri strumenti di pianificazione sovra o sotto ordinati, trasformazioni del bosco, *etc.*), che costituiranno oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il P.T.C.P. e che, con il PIF vigente, diventano cogenti e prescrittivi nei confronti degli strumenti urbanistici comunali;
2. **le attività selvicolturali e la gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardano sostanzialmente le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. 31/2008 in raccordo con le relative Norme Forestali Regionali, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., che non hanno ricadute a livello territoriale-urbanistico.

Per facilitarne la lettura e la sua comparazione con il R.R. 5/2007, il regolamento viene redatto secondo l'indice riportato nella pagine seguente.

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE

INDICE

PARTE SPECIALE	8
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIF	8
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione	8
Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei	8
Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti	8
Art. 4 – Attuazione del Piano	9
Art. 5 – Multifunzionalità e destinazione selvicolturale dei boschi	9
Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano	9
Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano	10
TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	10
Art. 8 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)	11
Art. 9 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	11
Art. 10 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	11
Art. 11- Rapporti con il Piano Cave Provinciale	12
Art. 12 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	12
Art. 13- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale	12
Art. 14 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000	13
Art. 15 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	13
TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	15
Art. 16- Trasformazione del bosco - Generalità	15
Art. 17- Tipologie di trasformazioni	15
Art. 18 - Trasformazioni speciali finalizzate all'esercizio dell'attività venatoria	16
Art. 19 - Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità	17
Art. 20 - Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili	18
Art. 21 - Ulteriori aree disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico	19
Art. 22- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale	20
Art. 22 bis - <i>Piste da sci e altre impianti e strutture per attività sportive all'aperto</i>	20
Art. 22ter - <i>Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale</i>	21
Art. 23 - <i>Interventi ammissibili nei boschi non trasformabili -SOPPRESSO</i>	21
Art. 24 - Interventi compensativi	21
Art. 25 - Rapporto di compensazione	22
Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla	24
Art. 27 - Determinazione dei costi di compensazione	25
Art. 28 - <i>Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie nel periodo di validità del Piano</i>	26
Art. 29 - Aree da destinare a interventi compensativi	26
Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione	26

Art. 32 – Monetizzazione e cauzione.....	27
Art. 32 bis - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	27
Art. 32 ter - Linee guida per la salvaguardia e la buona gestione delle fasce vegetazionali “fuori foresta”.....	28
TITOLO IV RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E INTERVENTI COMPENSATIVI	29
Art. 33 – Richiamo alla legislazione vigente	29
PARTE GENERALE	30
TITOLO I GENERALITÀ.....	30
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	30
Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	30
Art. 2 - (Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	30
Art. 4 - (Abrogato) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	31
Art. 5 - (Deroghe alle norme forestali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	31
TITOLO II PROCEDURE	31
CAPO I ISTANZA	31
Art. 6 - (Autorizzazione) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	31
Art. 7 - (Silenzio assenso per interventi in deroga) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	31
Art. 8 - (Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	32
Art. 9 - (Denuncia di inizio attività) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	32
Art. 10 - (Opere di pronto intervento) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	32
Art. 11 - (Procedura informatizzata) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	32
Art. 12 (Validità del permesso di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	32
CAPO II ALLEGATI TECNICI ALL'ISTANZA	32
Art. 13 (Dichiarazione di conformità tecnica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	32
Art. 14 - (Progetto di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	33
Art. 15 - (Relazione di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	34
Art. 16 - (Esonero dalla presentazione di allegati) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	34
CAPO III CONTROLLI, SANZIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI.....	35
Art. 17 - (Controlli) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	35
Art. 18 - (Sanzioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	35
Art. 19 (Ripristino dei luoghi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	35
TITOLO III GESTIONE DEI BOSCHI	36
CAPO I NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI	36
Art. 20 - (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali) – DEROGA al R.R. 05/07 e s.m.i.....	36
SEZIONE I REGOLE GENERALI SUGLI INTERVENTI DI GESTIONE	37
Art. 21 - (Stagione silvana) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	37

Art. 22 (Scarti delle lavorazioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	37
Art. 23 - (Conversioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	38
Art. 24 - (Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	39
Art. 25 - (Rinnovazione artificiale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	39
Art. 26 - (Raccolta del terriccio e della lettiera) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	40
Art. 27 - (Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	40
Art. 28 - (Potature e tagli delle ceppaie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	40
Art. 29 - (Sradicamento delle piante e delle ceppaie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	41
Art. 30 - (Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	41
Art. 31 - (Gestione dei castagneti da frutto) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	41
SEZIONE II PREVENZIONE DEI DANNI E DEI PERICOLI	42
Art. 31 <i>bis</i> - Prevenzione dei pericoli in bosco – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	42
Art. 32 - (Danni all'ecosistema) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	42
Art. 33 - (Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	43
Art. 34 - (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	43
Art. 35 - (Segnaletica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	43
Art. 36 (Recinzioni e chiudende) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	44
Art. 37 (Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	44
Art. 38 - (Carbonizzazione in bosco) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	45
CAPO II SELVICOLTURA.....	45
SEZIONE I NORME GENERALI PER TUTTI I BOSCHI.....	45
Art. 39 - (Norme per gli interventi in fustaia) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	45
Art. 40 - (Norme per gli interventi nei cedui) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	46
Art. - 41 (Periodicità dei tagli) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	47
Art. 42 - (Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	48
SEZIONE II NORME SPECIFICHE PER I SOLI BOSCHI COMPRESI IN PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE ..	48
Art. 43 - (Compilazione del piano d'assestamento forestale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	48
Art. 44 - (Piani di assestamento forestale scaduti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	49
Art. 45 - (Accantonamento degli utili) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	49
Art. 46 - (Libro economico e ripresa) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	49
Art. 47 - (Gestione selvicolturale nelle aree protette) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	50
Art. 48 - (Misure di conservazione per i siti natura 2000) – DEROGA al R.R. 05/07 e s.m.i.	50
CAPO III RIMBOSCHIMENTI ED IMBOSCHIMENTI.....	50
Art. 49 - (Caratteristiche degli impianti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	50
Art. 50 - (Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	50
Art. 51 - (Materiale vegetale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	51
Art. 52 - (Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	51

CAPO IV DIFESA FITOSANITARIA E DAGLI INCENDI.....	52
SEZIONE I DIFESA FITOSANITARIA.....	52
Art. 53 - (Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	52
SEZIONE II DIFESA DAGLI INCENDI.....	52
Art. 54 - (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	52
Art. 55 - (Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	53
Art. 56 - (Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	53
CAPO V PASCOLO IN BOSCO	53
Art. 57 - (Limiti al pascolo in bosco) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	53
CAPO VI GESTIONE DEI BOSCHI NELLE AREE DI PERTINENZA DI ELETTRODOTTI, EDIFICI E RETI VIARIE.....	54
Art. 58 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	54
Art. 59 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	54
Art. 60 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	55
Art. 61 - (Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	55
CAPO VII ALTRI VINCOLI	55
Art. 62 - (Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, R.D. 3267/1923)	55
Art. 63 - (Boschi intensamente fruiti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	56
TITOLO IV GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO	56
CAPO I GESTIONE DELLA VEGETAZIONE	56
Art. 64 - (Taglio di alberi e arbusti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	56
Art. 65 - (Lavorazioni del terreno) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	57
Art. 66 - (Regimazione delle acque agrarie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	57
Art. 67 - (Prati stabili) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	57
Art. 68 - (Modalità di pascolo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	57
Art. 69 - (Pascolo eccessivo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	58
TITOLO V INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE	58
Art. 70 (Definizioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	58
Art. 71 - (Manutenzione) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	58
Art. 72 - (Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	60
Art. 73 - (Gru a cavo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	60
Art. 74 - (Fili a sbalzo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	61
Art. 75 - (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	62
Art. 75 bis - (Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.....	62
Art. 76 - (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	62
Art. 77 - (Altre norme di salvaguardia idrogeologica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	63

Art. 78 - (Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	64
Art. 79 - (Entrata in vigore e disposizioni finali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.	64
ALLEGATO A - DEFINIZIONI	66
ALLEGATO B - SPECIE ESOTICHE A CARATTERE INFESTANTE	69
ALLEGATO C - SPECIE UTILIZZABILI NELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI	69
ALLEGATO D – RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA	72

PARTE SPECIALE

NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIF

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione¹

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valle Trompia ha una durata quindicennale e scade il 14 settembre dell'annata silvana che termina nel 15° anno dall'anno di approvazione.

Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi ricompresi nel territorio indagato, così come definiti dalla legislazione regionale vigente e le attività connesse agli interventi compensativi dovuti in caso di trasformazione delle superfici boscate.

Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei²

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008, e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla "Carta dei tipi forestali" redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

In caso si rilevassero imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, in particolare nel caso del passaggio di scala, è necessario procedere secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti³

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco, ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati ed infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati negli elaborati cartografici del PIF. Queste formazioni possono essere composte da: zone di interfaccia quali scarpate stradali, scarpate ferroviarie, elettrodotti, aree in corrispondenza di cave e discariche. Tali aree non rientrano nella classificazione di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008. Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto al successivo art. 6. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 L.R. 31/2008.

Art 4 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le destinazioni selvicolturali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, la Comunità Montana promuove l'attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale finalizzando le sue diverse attività anche al raggiungimento degli obiettivi del PIF:

- attraverso la messa a punto di indirizzi sulla gestione dei finanziamenti e sulla definizione delle priorità per l'erogazione dei contributi comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale che dovessero rendersi disponibili;
- attraverso definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale e urbanistica a scala locale, grazie al supporto informativo e tecnico fornito alle amministrazioni comunali per la redazione dei PGT;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali tramite i servizi erogati dai propri Uffici e l'avvio di attività di monitoraggio finalizzate anche ad implementare ed aggiornare le definizioni del PIF.

Art. 5 – Multifunzionalità e destinazione selvicolturale dei boschi

Il Piano, giuste le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che ne valorizzano la destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e, più in generale, la loro multifunzionalità. Le destinazioni selvicolturali assegnate dal Piano ai diversi soprassuoli sono:

- PROTETTIVA;
- NATURALISTICA;
- PRODUTTIVA;
- TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA;
- PAESAGGISTICA;
- IGIENICO-AMBIENTALE.

Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano⁴

In fase di gestione il Piano è sottoposto ad aggiornamento mediante la redazione di un apposito rapporto nel quale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, modifica e variante.

a) Rettifiche:

Le correzioni tecniche riguardanti meri errori materiali, adeguamenti o modifiche normative, il recepimento di autorizzazioni rilasciate o di strumenti approvati, quali:

- diversa perimetrazione del bosco conseguente ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali in campo, qualora tale perimetrazione risulti in diminuzione rispetto a quella individuata dal PIF, ovvero in

ampliamento a condizione che le scelte pianificatorie da attribuire a questi nuovi boschi possano essere fatte in maniera univoca e non discrezionale sulla base di quanto indicato in relazione;

- diverso inquadramento tipologico forestale rispetto a quelli rappresentati;
- correzione di errori nei tracciati della viabilità;
- individuazione di nuovi imboschimenti;
- modifica normativa della definizione di bosco;
- recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco rilasciate;
- recepimento di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC;

Le rettifiche, che sono escluse da VAS e VIC, sono approvate con Determinazione Dirigenziale della Comunità Montana e vanno comunicate alla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno successivo allegando gli shapefile con relativa legenda e in formato pdf, nonché periodicamente a Regione e a Ersaf per l'aggiornamento dei dati cartografici.

b) Modifiche:

- inserimento di strade già esistenti nel piano V.A.S.P.;
- ripermetrazione del bosco, conseguente sia ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali o a verifiche puntuali in campo, qualora tale perimetrazione risulti in ampliamento rispetto a quella individuata dal PIF *qualora le scelte pianificatorie risultino discrezionali*.

Le proposte di modifica vanno comunicate a Provincia e Regione, che possono esprimere un parere, normalmente con lettera (salvo casi motivati) e comprendono solo i cambiamenti che non richiedono procedure di Vas e VIC o, se sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC, la stessa si concluda con l'esclusione della procedura. La Comunità Montana procede all'approvazione delle modifiche, che andranno comunicate agli enti competenti secondo le modalità di cui al punto precedente;

c) Varianti:

tutte le altre modifiche, che dovranno essere approvate dalla Regione. Sono comprese tutte le varianti che devono essere sottoposte a VAS, nonché le modifiche sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con la necessità di assoggettamento alla procedura di VAS o VIC. La procedura di variante segue l'iter previsto per l'approvazione del PIF.

Art. 7 – Strumenti per la gestione del Piano

Il monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF è basato su un Sistema Informativo Forestale (SIF) a cui sono demandati i compiti di raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale ed ambientale quali: interventi di sistemazione idraulico forestale, utilizzazione, interventi di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate, interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità , cave, etc.

TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 8 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d'Indirizzo Forestale, attraverso l'individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR come il territorio "prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari".

In particolare, ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del P.T.R.. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Nello specifico il PIF facilita l'individuazione dei versanti boscati che rileva come ambiti a prevalente valenza paesaggistica e concorre a caratterizzare gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e i sistemi paesaggistici di rilievo locale.

Art. 9 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, costituisce specifico Piano di settore del P.T.C.P. ed è quindi stato redatto in piena coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 31 del 13 giugno 2014 e della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 "Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del P.T.C.P."⁵.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine all'individuazione degli ambiti destinati all'agricoltura.

Art. 10 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)⁶

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 "Documento di piano" della L.R. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima L.R. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del P.G.T., in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare "rettifiche, precisazioni

e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”, conseguenti quindi ad un’analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale secondo le procedure di cui al precedente art. 6.

I P.G.T. dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e silvo-pastorale, e dovranno rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riguardo alle aree a bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, alle aree a vegetazione naturale, agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi) costituenti i sistemi lineari verdi, alle aree pascolive, verificandone l’effettiva presenza ed estensione territoriale.

La procedura di VAS dei P.G.T. e dei progetti comunali, e/o la VIA, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà espressamente considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti le superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall’analisi di maggior dettaglio del P.G.T. o piano locale.

Art.11- Rapporti con il Piano Cave Provinciale

Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente (che ha, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14/98, il valore e gli effetti di Piano Territoriale Regionale relativo ad un settore funzionale, ex. art. 4 della L.R. n. 51 del 15 aprile 1975, attualmente sostituito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.), e tiene conto delle relative previsioni, riconoscendo e consentendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Gli interventi di riassetto ambientale, di cui all’art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito dell’attività di coltivazione di cava, non possono essere inquadrati e considerati quali interventi compensativi o di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all’interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave; pertanto non potranno essere considerati e computati tra le opere di compensazione dovute, a seguito di trasformazione del bosco, nell’ambito dei suddetti ATE.

Gli interventi compensativi disposti *dall’Ente Forestale*⁷, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all’interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Art. 12 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume PO, per l’individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 13- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Brescia, per l’individuazione delle azioni a sostegno dei

soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio anche sotto l'aspetto faunistico, attraverso la definizione di modelli colturali per la gestione dei soprassuoli forestali che tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 14 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza, nell'ambito del territorio indagato, della ZPS IT2070303 "Val Grigna" al fine di consentirne l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.

Il PIF è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all'art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e della D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003. La gestione selvicolturale dei popolamenti forestali all'interno dei siti natura 2000 deve essere eseguita in osservanza dei "modelli selvicolturali" contenuti nel presente PIF e tali modelli selvicolturali devono a loro volta recepire le "misure di conservazione" indicate dai piani di gestione dei siti natura 2000 o dai piani di assestamento forestale. Qualora le "misure di conservazione" cambino durante il periodo di validità del PIF, la Comunità Montana, con proprio provvedimento in base all'art. 6 delle presenti NTA, apporta le necessarie modifiche o integrazioni ai "modelli selvicolturali" del PIF. Tutte le attività selvicolturali eseguite nel pieno rispetto delle predette "misure di conservazione" sono eseguibili senza ulteriore valutazione di incidenza (art. 50, comma 6 bis, della l.r. 31/2008). Viceversa, è possibile eseguire attività selvicolturali in difformità alle predette "misure di conservazione" solo previa specifica "valutazione di incidenza" o verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza, in base alle indicazioni del piano di gestione⁸.

Dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza, anche con procedura di valutazione semplificata (ove previsto), gli interventi delle tipologie di seguito indicate ricadenti in ZPS o nelle sue immediate vicinanze, qualora non previsti o non conformi alle misure di conservazione del Sito Natura:

- *Gli interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta;*
- *La progettazione di eventuali interventi edilizi;*
- *La realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando il divieto attualmente vigente in area ZPS, ai sensi della DGR 8/9275 del 08/04/09;*
- *Eventuali allargamenti della viabilità agro-silvo-pastorale esistente, ai sensi dell'art. 71, comma 3, lettera a del R.R. 5/2007 e s.m.i..*

Necessitano di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza le seguenti tipologie d'intervento:

- *Interventi di trasformazione di tipo areale e di trasformazione speciale ricadenti in ZPS o nelle sue immediate vicinanze, se non previsti o non conformi con quanto indicato dalle misure di conservazione del Sito Natura 2000;*
- *Interventi di trasformazione a delimitazione esatta se interferenti con gli elementi della Rete Ecologica Provinciale e Regionale.*

Per gli interventi ricadenti nei siti Natura 2000 andranno adottate le misure di mitigazione proposte nello Studio d'Incidenza redatto dalla dott.ssa for. Elena Zanotti e dalla dott.ssa amb. Paola Antonelli e datato aprile 2012.⁹

Art. 15 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

All'interno del territorio sotteso dal PIF è compreso il PLIS "Parco delle Colline Bresciane", istituito con D.G.R. n.13877 del 31.5.1996 ed ampliato con delibera della Provincia di Brescia del 25.11.2002 n. 547

R.V.. Nel Parco ricadono i seguenti Comuni: **Bovezzo**, Brescia, Cellatica, Collebeato, Nuvolera, Rezzato, Rodengo Saiano. L'Ente Gestore è il Comune di Brescia, Settore Parco delle Colline.

L'esecuzione di attività selvicolturali all'interno del PLIS è svolta nel rispetto alle medesime norme del PIF, non avendo il Piano di Gestione del PLIS alcuna competenza nel settore forestale.¹⁰

TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

Art. 16- Trasformazione del bosco - Generalità¹¹

Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi, di cui al successivo art. 17, finalizzati a realizzare prioritariamente, nel territorio indagato dal PIF, le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, da realizzarsi nelle aree individuate all'art. 29.

La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana, accompagnata dalla documentazione prevista dalla D.G.R. n. 675/2005 e s.m.i. e da apposita Relazione Forestale, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifichi in chiave tipologico-forestale, formulando altresì una proposta di computo dei relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente opti per la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del progetto degli interventi compensativi dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 17- Tipologie di trasformazioni¹²

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti tipologie di trasformazione del bosco:

a) Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta:

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di P.R.G. e P.G.T., altre trasformazioni su superfici a destinazione urbanistica come definite dal MISURC) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella tavola 14 del Piano e le trasformazioni non cartografate inerenti progetti di interesse nazionale, regionale, provinciale e sovracomunale (es. progetti di sviluppo turistico/ricreativo (demanio sciabile, campi da golf, piste per attività motoristiche fuoristrada) secondo quanto previsto al successivo art. 22bis.

Per gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta che andranno ad interferire con gli elementi della rete ecologica provinciale e regionale, dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale, anche eventualmente attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione e sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa.

b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale:

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione areale le trasformazioni a finalità agricola e ambientale. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione paesaggistica del territorio e alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica.

c) Trasformazioni speciali:

Costituiscono trasformazioni speciali quelle trasformazioni riconducibili alle seguenti categorie di interventi:

- Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- Manutenzione, ristrutturazione restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio
- Adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;
- Realizzazione delle opere antincendio;
- Realizzazione di opere funzionali alla fruizione delle aree boscate (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta).

Costituiscono trasformazioni speciali anche gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività venatoria qualora rispondente ai criteri di cui al seguente art.18.

Si precisa che gli appostamenti fissi per attività venatoria non sono classificati tra gli "edifici esistenti" ai fini delle nuove autorizzazioni alla trasformazione del bosco e pertanto per essi non sono autorizzabili trasformazioni per ampliamenti e allacciamenti viari e tecnologici.

Art. 18 - Trasformazioni speciali finalizzate all'esercizio dell'attività venatoria

In ragione dell'elevato interesse delle comunità locali per le attività venatorie da capanno e del significato storico-culturale di tali attività il Piano di Indirizzo Forestale ammette le trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività venatoria includendole tra le trasformazioni speciali.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco finalizzata all'esercizio dell'attività venatoria potrà essere rilasciata dalla Comunità Montana, a seguito di specifica istanza presentata con le modalità definite all'art.1, previa verifica della compatibilità della richiesta con le norme del Piano Faunistico Provinciale e dei Piani di Governo del Territorio, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso rilasciata dalla Provincia di Brescia con specifico riferimento all'appostamento oggetto della richiesta;
- b. Atto di vincolo di destinazione, con impegno al ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività venatoria, *da trascriversi sul registro dei beni immobiliari*¹³;
- c. Superficie interessata: **non superiore a 1.000 mq**;
- d. Formazione forestale interessata riferibile alle seguenti categorie/tipologie: Querceti (con eccezione della Cerreta), Castagneti, Orno-ostrieti, Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti, Corileti, Faggete, Alneti di ontano verde e Robinieti.
- e. Destinazione selvicolturale della formazione interessata di cui alla Tavola 13: tutte le destinazioni ad eccezione della destinazione naturalistica;
- f. Forma di governo: **bosco ceduo**.

Non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso nei boschi d'alto fusto, *come perimetrare nella tavola 11 "Carta del governo e dello stadio evolutivo".*¹⁴

Art. 19 - Suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità¹⁵

Il Piano di Indirizzo Forestale, in relazione alla trasformabilità ed alle tipologie di trasformazione del bosco suddivide le aree boscate nelle seguenti categorie:

- a) Boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere trasformate; comprendono:
- i boschi di rilevante interesse naturalistico quali quelli compresi in aree Natura 2000 (ZPS IT2070303 Val Grigna) e quelli compresi in aree di rilevanza strategica per l'interconnessione ecologica dei due versanti della Valle (Comune di Marcheno);
 - tra le categorie forestali "minori" (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell'intero territorio boscato), quelle caratterizzate da maggiore valenza ecologica (naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alla categoria delle Mughete;
 - i boschi appartenenti alle seguenti tipologie rare a livello regionale:
 - Tutte le tipologie della categoria "Abieteti";
 - Tutte le tipologie della categoria "Pinete di pino silvestre";
 - Querceto primitivo di roverella a scotano;
 - Tutte le tipologie relative ai "Querceti di rovere";
 - Cerreta;
 - Acero- tiglieto;
 - Alneto di ontano bianco;
 - Saliceto a Salix caprea;
 - Formazioni di pioppo bianco;
 - Formazioni di pioppo tremolo.

Al fine di non ostacolare il recupero delle attività agricole tradizionali o lo sviluppo urbanistico residenziale e produttivo in aree contigue all'urbanizzato già oggetto di previsioni urbanistiche consolidate (MISURC), qualche porzione dei predetti boschi è inserita fra i "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" o in boschi assoggettabili a "Trasformazioni a delimitazione areale" o in "boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta a destinazione urbanistica.

- le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni;
 - i rimboschimenti e gli imboschimenti finanziati con fondi pubblici.
- b) Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie: identificano le aree boscate trasformabili per trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta e a delimitazione areale:
- Le aree boscate suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta comprendono:
 - aree boscate interessate da previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT;
 - aree boscate ricadenti su superfici a destinazione urbanistica come definite dal MISURC;
 - aree boscate interessate da attività estrattive previste dal Piano Cave;

- le aree non cartografate interessate da progetti di interesse nazionale, regionale, provinciale e sovracomunale (es. progetti di sviluppo turistico/ricreativo, demanio sciabile, campi da golf, piste per attività motoristiche fuoristrada).

Nelle aree boscate suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta sono ammesse le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale e le trasformazioni speciali.

- Le aree boscate suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale comprendono:
 - le superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli oggetto di ricolonizzazione ad opera del bosco da oltre 15 anni e da non oltre 30 anni. Si precisa che le superfici colonizzate spontaneamente da specie arboreo-arbustive, in Comuni montani o svantaggiati, da meno di 15 anni non sono considerate bosco ai sensi dell'art. 42 c. 4 della L.R. 31/2008. Su tali aree è possibile operare un taglio raso per il ripristino dell'uso agricolo, fatta salva la necessaria attenzione a prevenire fenomeni di denudamento, erosione e dissesto, favorendo la creazione di superfici prative con cotico permanente rispetto ad azioni di aratura e fresatura;
 - le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole, al miglioramento della biodiversità e alla conservazione dei caratteri identificativi del paesaggio.

Nelle aree boscate suscettibili di trasformazioni ordinarie a delimitazione areale sono ammesse le trasformazioni speciali.

I boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie (urbanistiche o agricole) non possono ricadere nei "boschi non trasformabili" e nei "boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali".

Art. 20 - Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili¹⁶

In tutti i boschi, compresi i "boschi non trasformabili", è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco, di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, per eseguire i seguenti interventi:

- a) opere pubbliche
- b) reti di pubblica utilità;
- c) interventi di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico;
- d) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, purché in legno secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF) effettuati dalla Comunità Montana o dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000;
- e) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
- f) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 59 c. 1 L.R. 31/2008) o dai piani di assestamento forestale.

Nei "boschi non trasformabili", gli interventi sopra elencati, eccezion fatta per quelli indicati al punto f), possono essere autorizzati solo previa dimostrazione tecnica dell'impossibilità di realizzarli altrove.

Art. 21 - Ulteriori aree disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico¹⁷

Qualora, in sede di redazione di strumenti urbanistici comunali o altri strumenti di governo del territorio, o di loro varianti, si ravvisasse per specifiche esigenze la necessità di procedere a trasformazioni di bosco a fini urbanistici, in aree non già a delimitazione esatta, dovrà essere redatta un'apposita previsione motivata con allegata relazione contenente:

- la valutazione di possibili alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione, con particolare riferimento alla coerenza con il P.T.C.P. ed alle aree non destinate all'agricoltura, come classificate dai P.G.T., a valle dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Piano territoriale di coordinamento provinciale;
- la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- una relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi dal PIF.

Non possono comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco per trasformazioni urbanistiche nei "boschi non trasformabili" e nei "boschi in cui sono permesse le sole trasformazioni speciali". Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, non sono temporaneamente disponibili a trasformazioni urbanistiche le superfici percorse da incendio.

Le ulteriori aree destinabili a trasformazioni per finalità urbanistica potranno interessare esclusivamente le categorie forestali, con rappresentatività superiore al 5% della superficie boscata del territorio in esame, secondo la suddivisione della valle, di cui all'allegato D alle presenti NTA, proposta in alta, media e bassa e di seguito riportate:

CATEGORIE FORESTALI CON RAPPRESENTATIVITÀ SUPERIORE AL 5%	
BASSA VALLE	ORNO-OSTRIETI CASTAGNETI QUERCETI
MEDIA VALLE	ORNO-OSTRIETI CASTAGNETI QUERCETI ACERI-FRASSINETI E ACERI-TIGLIETI FAGGETE
ALTA VALLE	ORNO-OSTRIETI CASTAGNETI PECCETE ACERI-FRASSINETI E ACERI-TIGLIETI FAGGETE PICEO-FAGGETI ALNETI

Di norma saranno accoglibili le richieste di trasformazione a fini urbanistici comprese entro un buffer di 300m dall'edificato, che interessino superfici forestali con valori di attitudine paesaggistica, turistico –

ricreativa, naturalistica, igienico-sanitaria, protettiva e produttiva delle classi nulla, scarsa, moderata e discreta (esclusione delle classi buona ed elevata) nel limite massimo previsto al punto c) del successivo art. 28.

Art. 22- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale¹⁸

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono ammesse nell'ambito di superfici delimitate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 14) e sono comunque sempre ammissibili anche negli ambiti definiti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta.

Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (dopo il 1985) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche, etc.) fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici per almeno 20 anni. Tali trasformazioni sono possibili solo nelle aree indicate come "Trasformazione ordinaria a delimitazione areale" in tavola 14 "Carta delle trasformazioni". In tali aree sono altresì ammesse le trasformazioni del bosco conseguenti all'attuazione di interventi previsti dai Piani di gestione dei siti NATURA 2000 e gli interventi di trasformazione finalizzati alla conservazione della biodiversità previsti dai piani faunistico venatori. Nel caso in cui le trasformazioni di tipo areale siano esonerate totalmente o parzialmente dall'obbligo di interventi compensativi, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici nei precedenti cinquanta anni.

La realizzazione di depositi attrezzi agricoli, di superficie non superiore a 20 mq, è acconsentibile, sulla base di motivate ragioni colturali, nelle aree indicate come "Trasformazione ordinaria a delimitazione areale" in tavola 14 "Carta delle trasformazioni", ed esclusivamente per le tipologie forestali riferibili alle categorie dei castagneti, degli orno-ostrieti, dei robinieti e alle formazioni antropogene.

Le motivate ragioni colturali dell'area sono documentabili mediante relazione agronomico-forestale, redatta da tecnico con idonee competenze professionali, che riporti la consistenza delle aree agricole e forestali in gestione, un piano di miglioramento e coltivazione dimostrando l'effettiva necessità della struttura .

In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Si precisa che ai sensi dell'art. 43 comma 8 ter per "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità" si intendono le aree boscate classificati in tavola 14 "Carta delle Trasformazioni" come boschi non trasformabili o boschi soggetti alle sole trasformazioni Speciali.

Art. 22 bis - Piste da sci e altre impianti e strutture per attività sportive all'aperto¹⁹

La realizzazione di piste da sci da discesa, di impianti destinati agli sport motociclisti, al ciclismo da free ride e ogni altra nuova struttura ad elevato impatto ambientale e paesaggistico:

- è vietata nei “boschi non trasformabili”;
- è ammessa nei “boschi trasformabili solo per trasformazioni speciali” ma per brevi tratti di collegamento non diversamente ubicabili.

La realizzazione di piste da sci da fondo, ippovie e di impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico è sempre ammessa, tranne nei “boschi non trasformabili”, ove sono consentiti soli brevi tratti di collegamento non diversamente ubicabili.

Art. 22ter - Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale²⁰

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all’esercizio dell’attività agricola, realizzati nei “boschi soggetti a trasformazione ordinaria” nella tavola 14 “Carta delle trasformazioni”, che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione (ossia a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli dopo il 1985);
- non sono comprese in boschi con dissesti in base alla tavola 4 “Carta dei dissesti e delle infrastrutture”;
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati dall’esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell’art. 26;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l’impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari);

sono considerati “interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli” ai sensi dell’art. 44 comma 6 lettera b) della L.R. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell’autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della D.G.R. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della D.G.R. 8/675/2005 e s.m.i.

Art. 23 - Interventi ammissibili nei boschi non trasformabili -SOPPRESSO²¹

Art. 24 - Interventi compensativi²²

L’estensione minima per cui è prevista la compensazione è pari a 100 mq, nei limiti tecnici di realizzazione funzionale delle singole opere, potranno essere previste forme di tutela puntuale che prevedano il rilascio e valorizzazione di singoli alberi a carattere monumentale e di lembi circoscritti di soprassuoli ritenuti di particolare pregio.

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall’art. 50 della L.R. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all’interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L’entità dell’intervento compensativo è pari al “costo di trasformazione”, ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell’art. 25.

Possono essere eseguiti, come interventi compensativi, esclusivamente i seguenti interventi:

- le migliori e le cure colturali ai boschi previste dai piani d’assestamento;

- le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai “modelli selvicolturali” (eccezion fatta per i castagneti da frutto, che non sono ammissibili), preferibilmente su proprietà pubblica o di ONLUS;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP);
- gli interventi di prevenzione e di sistemazione dei dissesti indicati nella tavola “Carta dei dissesti e delle infrastrutture”;
- i lavori di “pronto intervento” a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

I predetti interventi sono eseguiti preferibilmente in “boschi non trasformabili” e in “boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali”, mentre non possono essere eseguiti nei “boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica” e nei “boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale”.

I progetti degli interventi compensativi dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di legge e abilitati all’esercizio professionale.

Art. 25 - Rapporto di compensazione²³

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce il rapporto di compensazione in funzione della tipologia forestale interessata e della finalità dell’intervento per cui la trasformazione è richiesta. È introdotto un sistema di ponderazione per la determinazione del coefficiente di compensazione.

Il rapporto di compensazione risulta definito dal prodotto tra il coefficiente dato dalla tipologia d’intervento e il coefficiente determinato dalla tipologia forestale del bosco interessato.

A tal fine gli interventi vengono distinti come segue:

a. Interventi di recupero e valorizzazione di strutture esistenti abbandonate

- recupero di ruderi abbandonati, malghe, alpeggi, agriturismi, altri fabbricati rurali, comprese le relative pertinenze e gli allacciamenti tecnologici;

rapporto di compensazione 1:1,0

b. Interventi finalizzati all’esercizio dell’attività primaria

- interventi di trasformazione finalizzati al ripristino dell’agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli;

rapporto di compensazione 1:1,0

- interventi di trasformazione finalizzati alla realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

rapporto di compensazione 1:1,0

- realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;

rapporto di compensazione 1:3,0

- laddove le richieste di nuova viabilità dimostrano di valorizzare i tracciati già esistenti in loco, anche mediante convenzionamento con proprietà limitrofe ai fini di un futuro estendimento e con impegno, mediante convenzione, all'interramento integrale delle reti tecnologiche al servizio degli edifici;

rapporto di compensazione 1:1,0

- laddove le richieste di nuova viabilità si configurano quale incremento di rete che non valorizza adeguatamente la presenza di viabilità già esistente in loco e utilmente sfruttabile secondo la valutazione dell'Ente Forestale;

rapporto di compensazione 1:4,0

c. Interventi di realizzazione di impianti e strutture per attività sportive all'aperto

- impianti destinati allo sci alpino, agli sport motoristici, al ciclismo *free ride (down hill)* e ogni altra nuova struttura ad elevato impatto ambientale e paesaggistico;

rapporto di compensazione 1:4,0

- piste destinate allo sci di fondo;

rapporto di compensazione 1:3,0

- altre strutture ed impianti a modesto impatto ambientale e paesaggistico (percorsi mountain bike, ippovie, palestre di roccia, parchi avventura, orienteering, soft-air, etc.);

rapporto di compensazione 1:1,0

d. Interventi di espansione residenziale

- trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta per edifici, non di lusso, con richiedente che beneficia delle agevolazioni per uso "prima casa" definite dalla normativa fiscale;

rapporto di compensazione 1:1,0

- trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta per altre tipologie edilizie residenziali;

rapporto di compensazione 1:3,0

e. Interventi infrastrutturali o per attività produttive

- qualsiasi intervento infrastrutturale o per attività produttive di tipo artigianale o commerciale

rapporto di compensazione 1:4,0

I rapporti di compensazione sopra individuati vanno ulteriormente ponderati a seconda della categoria boschiva che sarà interessata dalla trasformazione, così come sono state individuate nel presente piano; il coefficiente è stato quantificato prendendo in considerazione i seguenti parametri: rarità, unicità, vicinanza al climax stazionale. La rarità indica la maggiore o minore facilità di reperire la tipologia descritta nell'intorno dell'area in esame, in termini di superficie; per unicità si vuole intendere il grado di rarità della fitocenosi, non relativamente al comprensorio in esame, ma riferendosi a peculiarità compositive e strutturali raramente riscontrabili anche nell'intorno. Un grado di unicità non relativo quindi, ma globale, derivato dall'individuazione di particolari caratteri floristici, fisionomici e stazionali delle componenti. La vicinanza al climax stazionale si valuta secondo la maggiore o minore distanza dagli stadi climatici possibili per ciascun raggruppamento individuato.

Categoria	Fattore
Querce carpineti	1:1,2
Querceti	N.T.;
Orno ostrieti	1:1,0
Castagneti	1:1,0
Aceri-frassineto	1:1,0
Aceri-tiglieti	N.T.
Pinete di pino silvestre	N.T.
Faggete	1:1,2
Betuleti e Corileti	1:1,1
Piceo faggeti	1:2,0
Peccete	1:1,5
Mughete	N.T.
Abieteti	N.T.
Lariceti	1:2,0
Alnete	1:1,3
Formazioni particolari	1:1,5
Formazioni antropogene	N.T.

*Rapporto di compensazione riferito agli interventi ovunque ammissibili

Per gli interventi ovunque ammissibili da eseguirsi in boschi non trasformabili il RC deve essere pari a 1:4, salvo i casi di esonero.

Il coefficiente di compensazione non potrà in ogni caso superare il valore di 1:4

Esemplificando, in caso di realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale in un lariceto: si moltiplichino i due rapporti base rispettivamente 1:3 e 1:2; si ottiene il rapporto 1:6 che, essendo superiore al massimo previsto normativamente, è ricondotto al predetto rapporto di compensazione 1:4.

Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla²⁴

Sono esonerati dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi le trasformazioni del bosco eseguite per i seguenti scopi:

- realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nella "carta delle infrastrutture di servizio" (Tavola 16) del presente PIF;
- prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, difesa attiva e passiva dalle valanghe, eseguite ove tecnicamente possibile con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- opere di difesa contro gli incendi boschivi previste in piani e strumenti di gestione dedicati (piazze di atterraggio elicotteri, vasche antincendio, acquedotti antincendio, viali tagliafuoco, etc.) e

rispettose delle prescrizioni tecniche dell'apposito piano regionale anti incendio boschivo;

- e) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni") oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della L.R. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;
- f) interventi di conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici, solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della L.R. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati definitivamente;
- g) interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati al ripristino dell'agricoltura estensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni biologiche, etc.), al recupero di colture agrarie terrazzate o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti non specializzati), ma solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale (tavola 14 "Carta delle trasformazioni");
- h) Interventi di interrimento di linee tecnologiche aeree esistenti, ai fini della conservazione della biodiversità e del paesaggio purché al termine dei lavori si ricreino superfici a bosco o altri ambienti naturaliformi".

L'esonero per finalità agricole è comunque accordato a patto che gli interessati sottoscrivano l'impegno a non destinare a finalità diversa da quella agricola l'area trasformata per un periodo di trenta anni, trascrivendo tale vincolo di destinazione d'uso sui registri dei beni immobiliari.

Art. 27 - Determinazione dei costi di compensazione²⁵

Il costo degli interventi compensativi, "costo di trasformazione", è calcolato basandosi sulla superficie trasformata ed è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

➤ costo del soprassuolo:

Per ogni m² di superficie, è dovuto l'importo unitario definito, ogni tre anni sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nel triennio precedente, con provvedimento del competente Direttore Generale;

➤ costo del suolo:

Il "costo del suolo" è pari al "valore agricolo medio" del bosco trasformato, facendo riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

Per ogni m2 di terreno trasformato, il “costo del suolo” e il “costo del soprassuolo” sono sommati e moltiplicati per i metri quadrati di bosco trasformato e per il “coefficiente di compensazione”, come sopra determinato.

Per le trasformazioni temporanee del bosco gli oneri di compensazione sono computati, per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea, in ragione dello 0,75% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva.

Per quanto non specificatamente trattato in questo capitolo, valgono i disposti contenuti nella D.G.R. 21 settembre 2005 n. 8/675s.m.i., D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13900, nella L.R. n. 31/2008.

Art. 28 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie nel periodo di validità del Piano²⁶

Il Piano di Indirizzo Forestale dispone limiti in ordine all’entità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano:

- a. entità massima di superfici forestali trasformabili, per finalità legate allo sviluppo dell’attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 250 ha, pari a circa lo 1,24% della superficie individuata per la trasformazione a delimitazione areale;
- b. entità massima della singola trasformazione, per finalità legate allo sviluppo dell’attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 5 ha, fatto salvo la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell’intervento;
- c. *entità massima di superfici forestali trasformabili per finalità urbanistiche in aggiunta a quelle già perimetrate come “Aree a destinazione urbanistica” nella “Tavola 14 – Carta delle trasformazioni”: 10 ettari.*

Art. 29 - Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, raccordandole con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale.

Le aree da destinare a interventi compensativi sono individuate nella serie di tavole 15 – “Carta delle Azioni di Piano”.²⁷

Nell’ambito di tali aree, comunque la priorità è assegnata alle proprietà pubbliche *e alle le aree della Rete Ecologica Provinciale²⁸.*

Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l’Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l’elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all’art. 24. Nell’ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione

presentata da soggetti pubblici in attuazione del progetto Sistemi Verdi di Lombardia e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui al set di tavole relative alle azioni di Piano”.

Art 31 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione²⁹

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C delle presenti NTA.

Art. 32 – Monetizzazione e cauzione

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita, previo assenso dei competenti Uffici, secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative. In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

Art. 32 bis - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici³⁰

1. *Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:*
 - *le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d’assestamento;*
 - *le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nel capitolo “Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera bosco-legno” in osservanza delle indicazioni contenute nei “modelli selvicolturali”;*
 - *di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto indicati nella tavola 11 “Carta del Governo e dello Stadio evolutivo”*
 - *gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nella “carta delle infrastrutture di servizio” (Tavola 16) del presente PIF;*
 - *i lavori di “pronto intervento” a seguito di calamità naturali;*
 - *la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque*
 - *di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;*
 - *di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;*
 - *di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;*
 - *di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale*
2. *Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l’Ente forestale finanzia la realizzazione (o l’acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all’aperto.*

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti;
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale in “boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica” e in “boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale”, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle seguenti indicazioni:

- le conversioni degli acero frassineti e delle faggete nei boschi a destinazione funzionale produttiva;
- la realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale e di ampliamento della stessa nei Comuni di Bovegno, di Marcheno, Gardone Val Trompia e a seguire Bovezzo e Lodrino;
- i miglioramenti forestali a fini faunistici nei boschi con destinazione selvicolturale “naturalistica”;
- gli interventi di ricostituzione boschiva nei boschi con destinazione selvicolturale “produttiva”, “paesaggistica” e “turistica”;
- gli interventi di lotta fitosanitaria contro gli scolitidi, la processionaria del pino ed eventuali altri parassiti o patogeni da “lotta obbligatoria” in base alle indicazioni ministeriali.

5. I proventi delle sanzioni di cui all’art. 61 della L.R. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»

Art. 32 ter - Linee guida per la salvaguardia e la buona gestione delle fasce vegetazionali “fuori foresta”³¹

L'utilizzazione e la gestione delle fasce boscate fuori foresta deve uniformarsi alle buone pratiche di gestione forestale definite dalla normativa di settore, con particolare riferimento alla valorizzazione degli aspetti ecologici e paesaggistici della formazione arborea e/o arbustiva.

Andranno di norma privilegiate le formazioni miste governate ad alto fusto o a ceduo a sterzo, costituite da specie autoctone, ecologicamente coerenti con il contesto ambientale. Particolare attenzione andrà posta alle fasce boscate ripariali e funzionali al completamento della rete ecologica a tutti i livelli.

Filari alberati di rilevanza storico-paesaggistica andranno conservati nella loro consistenza e funzionalità caratteristica prevedendo interventi di sostituzione delle fallanze e di potatura secondo gli schemi tradizionali.

TITOLO IV RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E INTERVENTI COMPENSATIVI

Art. 33 – Richiamo alla legislazione vigente³²

Per quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si rimanda alla D.G.R. 675/2005.

PARTE GENERALE

NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

TITOLO I GENERALITÀ

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della L.R. 31/2008, reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della L.R. 31/2008, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o ad uso del suolo non forestale.

Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

Art. 2 - (Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, eseguiti in conformità all'articolo 50 della L.R. 31/2008, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della L.R. 31/2008.

Art. 3 - (Siti Natura 2000) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I Piani di Indirizzo Forestale e i Piani di Assestamento Forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale, di seguito denominati siti Natura 2000.

I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità a quanto previsto dai piani di cui al comma 1 non richiedono ulteriori valutazioni di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.

Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'articolo 48.

Art. 4 - (Abrogato) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Art. 5 - (Deroghe alle norme forestali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I Piani di Assestamento Forestale e i Piani di Indirizzo Forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, della L.R. 31/2008.

Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

TITOLO II PROCEDURE

CAPO I ISTANZA

Art. 6 - (Autorizzazione) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 50, comma 7, della L.R. 31/2008.

Tale autorizzazione è rilasciata dall'Ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 7 - (Silenzio assenso per interventi in deroga) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'Ente forestale nei seguenti casi:

- a. tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- b. tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
- c. negli altri casi previsti dal presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.

L'Ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'Ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

Art. 8 - (Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Dopo l'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al Piano di Indirizzo Forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'Ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 9 - (Denuncia di inizio attività) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'Ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

Art. 10 - (Opere di pronto intervento) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le opere considerate di pronto intervento in base all'articolo 52, comma 3, della L.R. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.

Art. 11 - (Procedura informatizzata) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.

Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12 (Validità del permesso di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.

CAPO II ALLEGATI TECNICI ALL'ISTANZA

Art. 13 (Dichiarazione di conformità tecnica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Sono accompagnate da una dichiarazione di conformità tecnica le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative a tagli o ad altre attività selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente:

- a. di almeno duemila metri quadrati di superficie;
- b. all'interno di boschi in Comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT);
- c. in aree in cui l'Ente forestale competente è una Provincia.

La dichiarazione di conformità tecnica non è necessaria qualora, ai sensi degli articoli 14 e 15, sia previsto il progetto o la relazione di taglio.

La dichiarazione di conformità tecnica attesta la conformità dell'intervento richiesto al presente regolamento e, ove esistente, al Piano di Indirizzo Forestale. La dichiarazione è compilabile per via informatica nell'ambito della procedura informatizzata con i seguenti contenuti tecnici:

- a. ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b. piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo;
- c. metodo di esbosco.

Il Piano di Indirizzo Forestale può, con riferimento all'intero territorio ad esso assoggettato:

- a. rendere non necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità tecnica;
- b. prevedere la dichiarazione di conformità tecnica anche nel caso di Comunità Montane e Parchi;
- c. modificare la soglia oltre la quale vale l'obbligo della presentazione della dichiarazione di conformità tecnica;
- c. *bis* prevedere l'obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui.

Art. 14 - (Progetto di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:

- a. relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b. eventuali rischi ambientali e misure adottate;
- c. piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;
- d. relazione sui metodi di esbosco;
- e. cartografia catastale;
- f. corografia;
- g. cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;
- h. indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.

Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.

Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della L.R. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.

Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'Ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.

Nel caso di Enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.

Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.

In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.

Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'Ente forestale.

Art. 15 - (Relazione di taglio) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al Piano di Assestamento Forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.

La relazione di cui al comma 1 contiene:

- a. estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
- b. relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
- c. piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;

Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.

Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.

Art. 16 - (Esonero dalla presentazione di allegati) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Gli allegati previsti dagli articoli 13, 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all'articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all'articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all'articolo 13.

CAPO III CONTROLLI, SANZIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Art. 17 - (Controlli) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli Enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della L.R. 31/2008, riguardante:

- a. un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;
- b. tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 13, 14 e 15 dei quali l'Ente forestale venga a conoscenza;
- c. tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'Ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.

Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.

Art. 18 - (Sanzioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61, della L.R. 31/2008.

I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 61 della L.R. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:

- a. alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all'articolo 47 della L.R. 31/2008;
- b. ad opere di pronto intervento di cui all'articolo 52, comma 3, della L.R. 31/2008;
- c. alla creazione di nuovi boschi;
- d. alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti;
- d. *bis* alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
- d. *ter* ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.

Art. 19 (Ripristino dei luoghi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della L.R. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli Enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

TITOLO III GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art. 20 - (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali) – DEROGA al R.R. 05/07 e s.m.i.

Tutti i tagli dei boschi ed in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.

Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:

- a. interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
- b. interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a Piano di Assestamento Forestale;
- c. interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).

Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei Comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.

I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:

- a. imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- b. imprese boschive di cui all'articolo 57 della L.R. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- c. consorzi forestali di cui all'articolo 56 della L.R. 31/2008;
- d. Enti pubblici.

I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.

Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*

- e) *utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- f) *interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) *interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.*³³

SEZIONE I REGOLE GENERALI SUGLI INTERVENTI DI GESTIONE

Art. 21 - (Stagione silvana) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:

- a. dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
- b. dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
- c. dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.

Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli Enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.

Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli Enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.

Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.

Sono permessi tutto l'anno:

- a. i tagli di utilizzazione delle fustaie;
- b. i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
- c. i tagli di conversione dei cedui;
- d. i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.

In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.

Gli Enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

Art. 22 (Scarti delle lavorazioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

- a. raccolto in andane o cataste stabili in bosco;

- b. sminuzzato mediante triturazione e distribuito sull'area interessata al taglio;
- c. bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;
- c. *bis* tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.

L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

È vietato:

- a. localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;
- b. realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.

Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'Ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.

Art. 23 - (Conversioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a. nelle fustaie esistenti;
- b. nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- c. nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.

Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai Piani di Indirizzo Forestale o dai Piani di Assestamento Forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
- b. dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.

Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I Piani di Indirizzo Forestale o i Piani di Assestamento Forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati.

Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

Art. 24 - (Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.

Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'Ente forestale.

Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a. essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- b. avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- c. essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- d. essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;
- d. *bis* non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;
- d. *ter* appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.

Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.

Art. 25 - (Rinnovazione artificiale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:

- a. quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
- b. quando imposta dall'Ente forestale;
- c. in assenza di rinnovazione naturale.

La rinnovazione artificiale è altresì obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2.

Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'Ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.

L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:

- a. il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
- b. il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.

Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'Ente forestale a seguito di richiesta motivata.

Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.

Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.

L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.

Art. 26 - (Raccolta del terriccio e della lettiera) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:

- a. a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
- b. a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;
- b. *bis* nei terreni gravati da specifico uso civico.

Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'Ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

Art. 27 - (Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'Ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.

È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all'Ente forestale competente.

I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'articolo 53, comma 2, della L.R. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'Ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.

Art. 28 - (Potature e tagli delle ceppaie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

- a. la potatura delle piante già in forma obbligata;
- b. la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.

La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

La spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.

Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.

Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

Art. 29 - (Sradicamento delle piante e delle ceppaie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della L.R. 31/2008 deve essere autorizzato dall'Ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 30 - (Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

Art. 31 - (Gestione dei castagneti da frutto) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:

- a. la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti;
- b. la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
- c. la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;

- d. l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- d. *bis* gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;
- d. *ter* la ricostruzione del cotico erboso;
- d. *quater* il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.

Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'Ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.

Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'Ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.

La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'Ente definisce le operazioni colturali eseguibili.

L'Ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

SEZIONE II PREVENZIONE DEI DANNI E DEI PERICOLI

Art. 31 *bis* - Prevenzione dei pericoli in bosco – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32 - (Danni all'ecosistema) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di *Formica rufa* L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.

La ripulitura è permessa:

- a. in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
- b. nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
- c. nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;
- c. *bis* nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.

Art. 33 - (Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:

- a. il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
- b. il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
- c. danni di tipo idrogeologico.

Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.

Art. 34 - (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione.

Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.

Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'Ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.

La pianificazione forestale o l'Ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.

Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.

SEZIONE III ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 - (Segnaletica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.

La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.

È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai Piani di Assestamento Forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

Art. 36 (Recinzioni e chiudende) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.

Art. 37 (Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) - come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, l'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione:

- a. del Comune, previo parere dell'Ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
- b. dell'Ente forestale, nei casi restanti.

È altresì soggetta ad autorizzazione dell'Ente forestale la creazione di percorsi sospesi.

La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- a. cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;
- b. assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
- c. programma della manifestazione;
- d. evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
- e. valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.

La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.

L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.

Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.

Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.

Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
- b. deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;

- c. deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
- d. al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
- e. almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

Art. 38 - (Carbonizzazione in bosco) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'Ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.

La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.

L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.R. 31/2008.

CAPO II SELVICOLTURA

SEZIONE I NORME GENERALI PER TUTTI I BOSCHI

Art. 39 - (Norme per gli interventi in fustaia) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.

Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'Ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.

Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai Piani di Indirizzo Forestale e dai Piani di

Assestamento Forestale redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della L.R. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.

Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

- a) carpineti;
- b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
- c) querco carpineti;
- d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
- e) alneti, ossia formazioni di ontani;
- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete;
- j) piceo-faggeti;
- k) abieteti;
- l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.

Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'Ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.

Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:

- a. diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
- b. duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.

Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 40 - (Norme per gli interventi nei cedui) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20.

Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti misti;
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) saliceti e formazioni di pioppi.

È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, querco-carpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Le matricine da rilasciare devono:

- a. avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- b. avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

Art. - 41 (Periodicità dei tagli) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.

Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:

- a. ottanta anni per i lariceti;
- b. sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
- c. cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale ed i rimboschimenti con conifere esotiche;
- d. quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie;

d. *bis* centoventi anni per i larici-cembrei e le cembre.

Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:

- a. novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querceti - carpineti;
- b. ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
- c. cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
- d. quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.

In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'Ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Il turno minimo previsto nei cedui è di:

- a. tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
- b. sei anni nei corileti e nei saliceti;
- c. dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
- d. quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
- e. venti anni nei robinieti misti, nei querceti-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.

Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 42 - (Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduzione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:

- a. duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
- b. centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.

Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41.

La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.

SEZIONE II NORME SPECIFICHE PER I SOLI BOSCHI COMPRESI IN PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Art. 43 - (Compilazione del piano d'assestamento forestale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I Piani di Assestamento Forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 47, comma 7, della L.R. 31/2008, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.

I Piani di Assestamento Forestale indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

Art. 44 - (Piani di assestamento forestale scaduti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al presente regolamento allegando dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14.

Art. 45 - (Accantonamento degli utili) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I gestori del Piano di Assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'Ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.

I Piani di Assestamento Forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.

Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.

I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:

- a. miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
- b. interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
- c. relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.

Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'Ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

Art. 46 - (Libro economico e ripresa) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.

La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'Ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

SEZIONE III NORME SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE

Art. 47 - (Gestione selvicolturale nelle aree protette) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.

In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.

In tutte le aree protette, i Piani di Indirizzo Forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.

Art. 48 - (Misure di conservazione per i siti natura 2000) – DEROGA al R.R. 05/07 e s.m.i.

I tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione individuate nei piani di gestione dei siti natura 2000 o, in mancanza, dai piani di assestamento forestale, come stabilito dall'art. 47, comma 7 bis) della L.R. 31/2008.³⁴

CAPO III RIMBOSCHIMENTI ED IMBOSCHIMENTI

Art. 49 - (Caratteristiche degli impianti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Rimboschimenti ed imboschimenti sono:

- a. realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
- b. costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
- c. realizzati con specie autoctone;
- d. realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
- e. realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.

Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

Art. 50 - (Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.

In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'Ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.

Durante la stesura o la revisione del Piano di Indirizzo Forestale sono riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

Art. 51 - (Materiale vegetale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredata, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:

- a. certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del D.Lgs. 386/2003;
- b. passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il Piano di Indirizzo Forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.

La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le piante non devono appartenere a *cultivar* ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.

Art. 52 - (Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della L.R. 31/2008, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.

La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV DIFESA FITOSANITARIA E DAGLI INCENDI

SEZIONE I DIFESA FITOSANITARIA

Art. 53 - (Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'Ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.

Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:

- a. ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'Ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
- b. a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.

In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'Ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.

SEZIONE II DIFESA DAGLI INCENDI

Art. 54 - (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della L.R. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.

Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.R. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- a. negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- b. per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- c. per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.

L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.

Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'Ente forestale, che individua il soggetto responsabile.

In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

Art. 55 - (Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

Art. 56 - (Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'Ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.

I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un Ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della L.R. 31/2008.

CAPO V PASCOLO IN BOSCO

Art. 57 - (Limiti al pascolo in bosco) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della L.R. 31/2008, il pascolo di bovini, equini, suini e ovini a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:

- a. nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
- b. nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.

È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.

La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato e attuata con opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche.

Il pascolo delle capre all'interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall'Ente forestale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della L.R. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.

CAPO VI GESTIONE DEI BOSCHI NELLE AREE DI PERTINENZA DI ELETTRODOTTI, EDIFICI E RETI VIARIE

Art. 58 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

- a. per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
- b. per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
- c. per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
- d. per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:

- a. in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
- b. il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.

Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.

Art. 59 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

Art. 60 - (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

Art. 61 - (Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.

CAPO VII ALTRI VINCOLI

Art. 62 - (Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, R.D. 3267/1923)

L'Ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, R.D. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni

nei quali i boschi sono situati. Gli Enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.

In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal Piano di Indirizzo Forestale o dal Piano di Assestamento Forestale o autorizzate dagli enti forestali.

Art. 63 - (Boschi intensamente fruiti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'Ente forestale, anche su proposta dei Comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruiti che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.

Nei boschi intensamente fruiti l'Ente forestale può vietare o limitare:

- a. l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
- b. l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
- c. lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
- d. l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
- e. la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
- f. l'esercizio del pascolo;
- g. l'allestimento di tende e campeggi;
- h. il transito di cavalli e biciclette;
- i. l'accensione di fuochi.

L'Ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

TITOLO IV GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I GESTIONE DELLA VEGETAZIONE

Art. 64 - (Taglio di alberi e arbusti) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.

Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.

Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

CAPO II TERRENI AGRARI

Art. 65 - (Lavorazioni del terreno) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.

In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'Ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

Art. 66 - (Regimazione delle acque agrarie) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.

I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

Art. 67 - (Prati stabili) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'Ente forestale ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III PASCOLO IN AREE NON BOSCHIVE

Art. 68 - (Modalità di pascolo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- a. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- b. salvo autorizzazione dell'Ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
- c. il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;

- d. i pascoli di proprietà dei Comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'Ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
- e. è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

Art. 69 - (Pascolo eccessivo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'Ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:

- a. fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
- b. interventi di inerbimento o consolidamento del suolo;

Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

TITOLO V INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70 (Definizioni) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

CAPO I VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 71 - (Manutenzione) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della L.R. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del D.Lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'Ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.

Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:

- a. il livellamento del piano viario o del piazzale;
- b. il ricarico con inerti;
- c. la risagomatura delle fossette laterali;
- d. il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
- e. il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
- f. la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
- g. il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate;
- h. la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- i. la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;

- j. gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.

Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:

- a. gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
 - b. la realizzazione di tombini e attraversamenti;
 - c. la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
 - d. la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
 - e. gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni;
- e *bis* la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
- e *ter* la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.

Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a. la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- b. la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.

Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a. le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
- b. le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c. gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
- d. le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
- e. non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- f. non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- g. gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

Art. 72 - (Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.

Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.

Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.

CAPO II SISTEMI DI ESBOSCO AEREI

Art. 73 - (Gru a cavo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'installazione di gru a cavo, dette *blonden*, per l'esbosco di prodotti forestali o per il trasporto di materiali in alpeggio è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 59, della L.R. 31/2008.

Nella richiesta di autorizzazione il richiedente deve allegare l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, sia delle stazioni di partenza che di arrivo, le caratteristiche e la durata dell'impianto ed impegnarsi a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.

L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.

Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto, deve essere inviata a cura del comune all'Ente forestale, all'Ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.

Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.

Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.

È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.

Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

Le competenti strutture della Giunta regionale predispongono, per gli enti competenti ed i soggetti interessati, procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di gru a cavo.

Art. 74 - (Fili a sbalzo) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

L'installazione di linee monofuni a gravità, detti palorci o fili a sbalzo, per l'esbosco di prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 31/2008.

La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la località di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto.

Il richiedente si impegna a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.

Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.

L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.

Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'Ente forestale, all'Ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.

È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.

Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

Le competenti strutture della Giunta regionale predispongono procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di fili a sbalzo.

CAPO III ALTRE NORME

Art. 75 - (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:

- a. verbale di consegna;
- b. verbale di misurazione, nel caso di vendite a misura;
- c. verbale di stima danni;
- d. verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- e. scheda statistica.

Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.

Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'Ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.

Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica

In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.

Art. 75 bis - (Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.

In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.

L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.

Art. 76 - (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'Ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a. avere durata massima di ventiquattro mesi;
- b. avere fondo naturale;

- c. comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito. La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a. la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;
- b. è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c. il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
- d. le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
- e. non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f. non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- g. le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.

L'Ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a. inerbimento delle superfici nude;
- b. copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c. ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d. realizzazione di rinnovazione artificiale.

La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a. il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b. la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c. la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
- d. il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

Art. 77 - (Altre norme di salvaguardia idrogeologica) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:

- a. i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;

- b. gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della L.R. 31/2008 e dell'articolo 4, del D.Lgs. 227/2001;
- c. gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della L.R. 31/2008 e del R.D. 3267/1923.

Art. 78 - (Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'Ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:

- a. gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
- b. al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di stame organico quale fogliame o cippato;
- c. tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- d. eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

Art. 79 - (Entrata in vigore e disposizioni finali) – come da R.R. 05/07 e s.m.i.

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, ai sensi della L.R. 31/2008:

- a. la Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
- b. il Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" e dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');
- c. il Regolamento Regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale');
- d. il Regolamento Regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80 'Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 'Legge forestale regionale' e dell'articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale');
- e. l'articolo 1 del Regolamento Regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).

-
- ¹Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 1 NTA.
- ²Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ³Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ⁴Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ⁵Articolo aggiornato a seguito della approvazione della revisione del PTCP in data 13 giugno 2014.
- ⁶Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ⁷Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 6 NTA.
- ⁸Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 7 NTA.
- ⁹Testo modificato in recepimento Decreto di Valutazione d'Incidenza n°4766 del 04/06/2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.
- ¹⁰Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 8 NTA.
- ¹¹Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹²Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹³Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 10 NTA.
- ¹⁴Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 11 NTA.
- ¹⁵Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹⁶Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹⁷Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹⁸Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ¹⁹Articolo introdotto in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 20 NTA.
- ²⁰Articolo introdotto in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 21 NTA.
- ²¹Articolo soppresso in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 22 NTA.
- ²²Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ²³Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ²⁴Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ²⁵Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ²⁶Testo modificato in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 27 NTA
- ²⁷Testo modificato in recepimento osservazioni contenute nel verbale di conferenza di pianificazione, redatto ai sensi della DCP n. 42 del 27/09/2010 Parte II, paragrafo 2 punto c), dal settore di Assetto Territoriale Parchi e Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Brescia, in data 18/02/2014.
- ²⁸Testo modificato in recepimento Decreto di Valutazione d'Incidenza n°4766 del 04/06/2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.
- ²⁹Testo modificato in recepimento Decreto di Valutazione d'Incidenza n°4766 del 04/06/2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.
- ³⁰Articolo introdotto in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 29 NTA.
- ³¹Articolo introdotto in recepimento parere n°2405 del 18/03/2013 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio - R.L. – punto 29 NTA.
- ³²Testo modificato a seguito dell'istruttoria di approvazione della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca UTR Brescia della Regione Lombardia.
- ³³Comma introdotto in deroga al R.R. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" con D.G.R. IX/4813 del 06/02/2013.
- ³⁴Articolo rinominato e sostituito in deroga al R.R. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" con D.G.R. IX/4813 del 06/02/2013.

Allegato A - Definizioni

- **Alneti:** formazioni arboree o arbustive di ontano (genere *Alnus*).
- **Andana:** accumulo di ramaglia e cimali in forma lineare.
- **Arbusteto:** soprassuolo costituito da arbusti, non rientrante nella classificazione di bosco.
- **Arbusto:** pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, raggiungono un'altezza di almeno un metro e mezzo e non superano normalmente un'altezza di otto metri) e dal portamento normalmente policormico. Sono arbusti i biancospini, i cornioli, la fusaggine, i ginepri, le ginestre, il nocciolo, l'ontano verde, il pero corvino, il pino mugo arbustivo (var. rostrata), le rose selvatiche, i sambuchi, la sanguinella, i viburni *etc.*. Non sono considerati arbusti i rovi (genere *Rubus*).
- **Capitozzatura:** taglio del fusto ad una altezza superiore a un metro e mezzo.
- **Castagneto da frutto:** soprassuolo costituito totalmente o in prevalenza (almeno il 90 per cento dei soggetti arborei adulti) da piante di castagno, per lo più innestate, finalizzato alla produzione di frutto (castagne), come da D.G.R. 2024/2006; i castagneti da frutto sono considerati in attività quando il soprassuolo è soggetto a periodica manutenzione, in particolare mediante ripuliture periodiche del sottobosco e potature degli alberi.
- **Ceduazione semplice:** forma di taglio a raso per i cedui che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo.
- **Ceduazione semplice matricinata:** taglio che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo, ad eccezione di un numero limitato di fusti (da seme o polloni) con funzioni di sostituzione delle ceppaie morte, di produzione di seme, di altri assortimenti (da opera) o di mantenimento delle altre funzioni del bosco.
- **Ceduazione a sterzo:** taglio che utilizza (asporta) ad ogni intervento solo una quota parziale di polloni di ogni ceppaia del bosco ceduo.
- **Ceduo:** forma di governo del soprassuolo forestale in cui almeno il 60 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da ceppaie e fusti singoli ottenuti tramite rinnovazione per via vegetativa (polloni).
- **Ceduo invecchiato:** bosco ceduo lasciato invecchiare per almeno quaranta anni senza alcun intervento colturale.
- **Ceduo sotto fustaia:** soprassuolo forestale costituito da una o più specie governate a fustaia e da una o più specie, differenti dalle precedenti, governate a ceduo.
- **Cespuglieto:** soprassuolo costituito da arbusti, non rientrante nella classificazione di bosco.
- **Cespuglio:** pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero e un arbusto (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, non superano normalmente un'altezza di almeno un metro e mezzo) e dal portamento normalmente policormico. Sono cespugli i rovi.
- **Concentramento:** operazione iniziale dell'esbosco, consistente nella prima raccolta e riunione della legna o del legname dal letto di caduta ad un primo deposito, prima dell'esbosco.
- **Conversione:** cambiamento della forma di governo, da fustaia a ceduo o viceversa.
- **Controfuoco:** è una tecnica utilizzata nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi che prevede di sottrarre combustibile all'avanzamento dell'incendio mediante un abbruciamento controllato ed in sicurezza di un'area ritenuta idonea al fine di rallentare l'avanzamento delle fiamme e, quindi, di permettere migliori azioni di contrasto.
- **Corileto:** formazione arbustiva costituita prevalentemente da nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- **Diametro:** il diametro di tutte le piante si misura a un metro e trenta di altezza ("a petto d'uomo") e in conformità con le vigenti consuetudini in uso nella dendrometria e nella selvicoltura.

- **Diradamento:** riduzione del numero di alberi presenti in giovani popolamenti, sia in fustaia (spessina, perticaia) sia in ceduo, con criteri di selezione sociale e tipologie atti a favorire il concentramento della produzione legnosa in individui di qualità ed ad aumentare la stabilità fisica degli alberi e del soprassuolo nel suo complesso. I diradamenti si dividono in:
 - a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento;
 - b) diradamenti selettivi o alti: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti.
- **Ente forestale:** l'ente locale (Provincia, Comunità Montana, Ente gestore di Parco o Riserva regionale) competente in materia forestale ai sensi della L.R. 11/1998 e della L.R. 27/2004;
- **Ente gestore del sito Natura 2000:** l'Ente gestore del sito di interesse comunitario (normalmente provincia, comunità montana, ente gestore di parco o riserva regionale) individuato dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento.
- **Esbosco:** trasporto della legna o del legname abbattuti o concentrati fino al punto in cui può essere caricato da mezzi di trasporto ordinari.
- **Fuoco prescritto:** è una tecnica di prevenzione che consiste nel far transitare in condizioni di sicurezza un fronte di fiamma, al fine di ridurre la biomassa bruciabile e quindi di modificare il modello di combustibile.
- **Fustaia:** soprassuolo forestale in cui almeno il 70 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da alberi originatisi da seme. In tale definizione sono esclusi i boschi di neoformazione di qualunque natura e composizione, i cespuglieti, gli arbusteti e le pinete di pino mugo arbustivo (var. rostrata).
- **Governo:** origine della rinnovazione del bosco; questa può essere di tipo vegetativo, da seme, o mista tra le due precedenti.
- **Governo misto:** popolamento arboreo costituito da individui in parte di origine da seme ed in parte di origine agamica. Né la percentuale di massa legnosa della componente a ceduo, né quella della fustaia superano i valori indicati nella definizione "ceduo" e "fustaia".
- **Matricina:** nell'ambito del ceduo, albero della stessa specie costituente il ceduo, nato da seme o pollone rilasciato al taglio di ceduzione, avente lo scopo di disseminazione e di sostituzione delle ceppaie morte e tagliato dopo due/tre turni di ceduzione. La matricina deve avere almeno l'età pari al turno minimo del ceduo.
- **Novelletto:** soprassuolo con giovani piante, anche non in contatto tra loro, in concorrenza con lo strato erbaceo ed arbustivo; fino ad un'altezza indicativa di circa due metri; la mortalità è elevata per selezione naturale.
- **Periodo di curazione:** nell'ambito del taglio saltuario della fustaia è il periodo che intercorre tra un taglio di utilizzazione e quello successivo.
- **Periodo di rinnovazione:** nell'ambito dei tagli successivi della fustaia è il periodo che intercorre tra il taglio di sementazione ed il taglio di sgombero.
- **Perticaia:** soprassuolo con giovani piante caratterizzate da forti incrementi longitudinali e diametrici, fino ad una altezza indicativa del piano dominante di quindici/venti metri e ad un diametro medio fino a diciassette centimetri e mezzo (passaggio alla fustaia).
- **Pollone:** fusto che si origina da gemme situate presso la base o le radici di una pianta di latifoglie tagliate o che hanno subito una lesione o in sofferenza.
- **Popolamento puro:** popolamento in cui almeno il 90 per cento della massa legnosa epigea appartiene ad un'unica specie.
- **Potatura:** taglio dei rami o del cimale di un albero.
- **Potatura di formazione:** potatura che obbliga l'albero a mantenere un unico fusto diritto fino all'altezza desiderata.
- **Potatura di allevamento (o spalcatura):** potatura che elimina i rami laterali nella parte basale del fusto fino all'altezza desiderata.

- **Provvigione:** la massa di materiale legnoso costituita dal volume totale epigeo (cioè escluse le radici) degli alberi in piedi in un bosco.
- **Ricostituzione boschiva:** ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato da eventi naturali (valanghe, trombe d'aria, ecc.) oppure da incendi.
- **Rimboschimento e imboschimento:** costituzione di un soprassuolo forestale su terreni non boscati nei quali il bosco è andato distrutto in epoca recente (rimboschimento), oppure in epoca remota con cambio dell'uso del suolo (imboschimento).
- **Rinnovazione artificiale:** ricostituzione del soprassuolo forestale in seguito all'utilizzazione, realizzata attraverso la piantagione di materiale di riproduzione (piantine o talee) allevate in vivaio.
- **Rinnovazione naturale:** processo spontaneo di ricostituzione del soprassuolo forestale attraverso lo sviluppo di alberi nati da seme (fustaia) oppure sviluppatisi per via vegetativa (ceduo).
- **Ripresa particellare:** quantità di legname, espressa in volume, in massa o in corrispondente superficie boscata, che può essere tagliata in un singolo lotto in cui è suddiviso il piano di assestamento nei periodi di validità dello stesso.
- **Ripristino del bosco:** ricostituzione del soprassuolo forestale a seguito di disboscamento non autorizzato mediante la piantagione di specie forestali ed arbustive.
- **Ripuliture:** eliminazione della componente non arborea del bosco per ridurre la competizione con il soprassuolo forestale. Con il termine ripuliture si intende l'eliminazione dello strato erbaceo, arbustivo o lianoso della necromassa legnosa, da non confondersi con sfolli, diradamenti a carico della componente arborea viva.
- **Riserva:** nell'ambito del ceduo, della fustaia e del ceduo sotto fustaia, albero nato da seme di specie diversa da quella costituente il popolamento principale del bosco. La riserva deve avere almeno l'età pari al turno minimo del ceduo.
- **Sfollo:** selezione massale del numero di individui presenti in giovani popolamenti sia ad alto fusto (novelletto, spessina), sia di ceduo nelle fasi giovanili nelle quali non è ancora evidente una suddivisione degli alberi in classi sociali.
- **Spessina:** soprassuolo con giovani piante le cui chiome si toccano, spesso formando strati densi e compatti; di norma non è possibile distinguere la singola pianta, ma solo i cimali; fino ad una altezza indicativa di dieci metri e con diametri maggiori intorno a dieci centimetri.
- **Stadi evolutivi della fustaia coetanea o coetaneiforme:** novelletto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura.
- **Struttura:** Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:
 - a) **monoplana:** soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. È tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri.
 - b) **biplana:** si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. È tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su soli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio).
 - c) **multiplana:** le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. È una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).
- **Taglio di avviamento all'alto fusto:** consiste nel diradamento dei polloni di un ceduo, con eventuale asportazione totale o parziale delle matricine, allo scopo di accelerare lo sviluppo dei migliori soggetti ed ottenere un popolamento simile alla fustaia da seme, anche se di origine agamica ("falsa fustaia").
- **Taglio di preparazione:** taglio di fusti di un soprassuolo prossimo ai tagli di maturità allo scopo di aprire la copertura, di consentire migliore sviluppo alle piante portasemi e di preparare il terreno e la lettiera al ricevimento del seme.
- **Taglio di sementazione:** il primo dei tagli di rinnovazione nel trattamento a tagli successivi a carico dei popolamenti coetanei, allo scopo di assicurare l'apertura permanente della copertura, secondo

modalità legate alle caratteristiche delle singole specie, per consentire il pronto insediamento della rinnovazione naturale.

- **Taglio di sgombero:** l'ultimo dei tagli di rinnovazione a carico dei popolamenti coetanei, che elimina le piante del vecchio ciclo quando la rinnovazione risulta assicurata.
- **Taglio raso:** taglio del bosco che asporta tutta la biomassa legnosa presente nel soprassuolo su una superficie superiore a mille metri quadri. Tale forma di trattamento deve essere utilizzata esclusivamente ai fini della rinnovazione del bosco in soprassuoli cedui (ceduo "semplice") o in fustaie costituite da specie eliofile ed in condizioni di giacitura e substrato tali da evitare rischi di dissesto idrogeologico. La rinnovazione può essere naturale o, nei soli casi previsti dal piano di assestamento, artificiale.
- **Taglio saltuario o taglio a scelta:** taglio del bosco che utilizza (asporta) solo una percentuale della massa legnosa presente, la cui entità in condizioni ottimali e di raggiunta stabilità può essere pari all'incremento avuto dall'ultimo intervento, in modo che il terreno non rimanga mai scoperto; questo intervento non consiste in realtà solo in un taglio di rinnovazione ma anche, contemporaneamente, in uno di allevamento. La rinnovazione è naturale e continua.
- **Tagli successivi:** sistema di tagli del bosco che utilizza (asporta) la massa legnosa matura presente in modo graduale con una sequenza di due/cinque interventi (sementazione, secondari, sgombero) in un periodo compreso tra cinque e venticinque anni; la rinnovazione è di norma naturale.
- **Tipo forestale:** unità astratta di riferimento (Pignatti, 1955); unità omogenea di riferimento floristico – ecologico – selvicolturale su cui si basa la pianificazione forestale.
- **Turno:** in una fustaia coetaneiforme o nel ceduo semplice e ceduo matricinato è il periodo che intercorre tra una utilizzazione boschiva e quella successiva.
- **Utilizzazione forestale:** taglio colturale e razionale di maturità del bosco sia in occasione di tagli finali o di rinnovazione, sia di sfolli o diradamenti. È costituito da cinque fasi: abbattimento, prima lavorazione, concentramento, esbosco e riordino dell'area tagliata.

Allegato B - Specie esotiche a carattere infestante

La presente tabella elenca le "specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità" di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004.

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Acero bianco americano	<i>Acer negundo</i> L.	albero
Ailanto o albero del paradiso	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf. = <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	albero
Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	<i>Prunus serotina</i> Ehrh	albero

Allegato C - Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali

Specie autoctone utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti e in altre attività selvicolturali.

Il Piano di Indirizzo Forestale può integrare o modificare questo elenco:

- aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente;
- stralciando specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Abete bianco	<i>Abies alba</i> Miller	albero
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i> L.	albero
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	albero
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	albero
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero
Larice europeo, l. comune	<i>Larix decidua</i> Miller	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
Abete rosso - Peccio	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link (<i>P. abies</i>)	albero
Pino Cembro	<i>Pinus cembra</i> L.	albero
Pino nero, Pino austriaco	<i>Pinus nigra</i> Arnold, <i>P. austriaca</i> Host	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
Pino mugo uncinato	<i>Pinus uncinata</i> Miller	albero
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.	albero
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	albero
Tasso	<i>Taxus baccata</i> L.	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	albero
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller	albero
Ontano verde	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	arbusto
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	arbusto
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> L.	arbusto
Corniolo	<i>Cornus mas</i> L.	arbusto
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i> L.	arbusto
Nocciolo, Avellano	<i>Corylus avellana</i> L.	arbusto
Biancospino selvatico	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i> L.	arbusto
Frangola	<i>Frangula alnus</i> Miller	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i> L.	arbusto
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i> L.	arbusto
Maggiociondolo alpino	<i>Laburnum alpinum</i> (Miller) Berchtold et	arbusto
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	arbusto
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i> Miller	arbusto
Pino mugo	<i>Pinus mugo</i> Turra	arbusto
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.	arbusto
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	arbusto
Ramno alpino	<i>Rhamnus alpinus</i> L.	arbusto
Spinocervino	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	arbusto
Rosa agreste	<i>Rosa agrestis</i> Savi	arbusto
Rosa arvense	<i>Rosa arvensis</i> Hudson	arbusto
Rosa canina	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	<i>Rosa gallica</i> L.	arbusto
Rosa alpina	<i>Rosa pendulina</i> L.	arbusto
Rosa rossa	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	arbusto
Rosa di San Giovanni	<i>Rosa sempervirens</i> L.	arbusto
Salice stipolato	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	arbusto
Salice dorato	<i>Salix aurita</i> L.	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.	arbusto
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i> L.	arbusto
Salice cordato	<i>Salix cordata</i> Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	<i>Salix daphnoides</i> Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	arbusto
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i> L.	arbusto
Salice odoroso	<i>Salix pentandra</i> L.	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i> L.	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i> L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	<i>Salix viminalis</i> L.	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i> L.	arbusto
Sambuco rosso	<i>Sambucus racemosa</i> L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus s.</i> (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	<i>Spartium junceum</i> L.	arbusto
Lantana	<i>Viburnum lantana</i> L.	arbusto
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i> L.	arbusto

Allegato D – RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA

La suddivisione dei Comuni della valle in bassa, media e alta Valle Trompia è avvenuta secondo il seguente schema:

AMBITO TERRITORIALE	COMUNE
ALTA VALLE TROMPIA	BOVEGNO
	COLLIO
	IRMA
	MARMENTINO
	PEZZAZE
	TAVERNOLE SUL MELLA
BASSA VALLE TROMPIA	BOVEZZO
	CAINO
	CONCESIO
	LUMEZZANE
	NAVE
	SAREZZO
	VILLA CARCINA
MEDIA VALLE TROMPIA	BRIONE
	GARDONE VAL TROMPIA
	LODRINO
	MARCHENO
	POLAVENO